

Condizioni speciali per l'assicurazione malattie complementare

Pecunia

Assicurazione d'indennità giornaliera per perdita di guadagno

Articolo 1- Campo delle prestazioni

1.1 In compenso ad una perdita di salario o di guadagno consecutiva ad un'incapacità lavorativa, Assura SA versa, in funzione della copertura scelta dall'assicurato, una o delle indennità giornalieri ai sensi delle disposizioni seguenti. Tali indennità giornaliere possono essere sottoscritte solamente per quote di fr. 10.–. Queste sono versate fino a concorrenza della perdita economica effettiva dell'assicurato.

1.2 In linea di massima l'assicurato stabilisce, in base al suo statuto professionale, l'importo massimo assicurato e il pagamento delle indennità al 31°, 61°, 91°, 121°, 151°, 181°, 271°, 361° o 721° giorno d'incapacità lavorativa consecutiva a malattia o infortunio.

1.3 L'ammontare massimo assicurato e il pagamento delle indennità possono essere modificati durante il contratto in virtù dell'evoluzione della situazione economica e del cambiamento dello statuto professionale dell'assicurato.

1.4 In deroga al numero 4.1.10 CGA, quando l'assicurato soffre di depressioni nervose, un'indennità giornaliera di un importo massimo di fr. 150.– gli è accordata durante un periodo di 60 giorni a partire dalla fine del termine d'attesa.

Articolo 2 - Diritto alle prestazioni

2.1 L'inizio del diritto alle prestazioni è determinato dal sopraggiungimento di un'incapacità lavorativa comportante una perdita di guadagno. Il termine di attesa previsto al numero 1.2 qui sopra decorre per ogni incapacità lavorativa.

2.2 Per fare valere il suo diritto alle prestazioni, l'assicurato deve consegnare ad Assura SA un certificato medico attestante l'incapacità lavorativa.

2.3 L'assicurato deve inoltre consegnare ad Assura SA una dichiarazione attestante la perdita di guadagno rilasciata dal suo datore di lavoro o scritta personalmente dall'assicurato indipendente. In quest'ultimo caso, i redditi dichiarati all'AVS, in mancanza di quelli dichiarati all'amministrazione fiscale, servono di base al calcolo della perdita di guadagno.

2.4 In caso d'incapacità lavorativa parziale, ma comunque non inferiore al 50 %, il danno economico risultante dalla perdita di guadagno conferisce unicamente un'indennità proporzionale.

2.5 Una dichiarazione esplicita deve essere fatta sin dall'inizio dell'incapacità lavorativa, qualsiasi esso sia il termine scelto secondo il numero 1.2 qui sopra. Gli avvisi d'ospedalizzazione o le dichiarazioni d'infortunio non valgono come annunci d'incapacità lavorativa. In caso di annuncio tardivo imputabile all'assicurato, quest'ultimo incorre, a titolo di sanzione, in una riduzione dell'indennità giornaliera proporzionale alla colpa commessa. In ogni caso, le prestazioni non sono concesse per i giorni che precedono l'avviso d'incapacità lavorativa.

2.6 Il diritto alle prestazioni è sospeso se l'assicurato non segue una cura medica adatta al suo caso o se non si attiene alle prescrizioni del medico curante. Un cambiamento di medico durante il periodo d'incapacità lavorativa è subordinato al previo consenso di Assura SA.

2.7 Al compimento dell'età prevista che conferisce il diritto ad una rendita di vecchiaia AVS, l'indennità assicurata è automaticamente annullata.

2.8 A partire dal 361° giorno d'incapacità lavorativa parziale o totale, Assura SA accorda le sue prestazioni complementariamente a quelle dell'assicurazione per l'invalidità (AI).

Articolo 3 - Durata delle prestazioni

3.1 Se durante un periodo di 900 giorni consecutivi a partire dal primo giorno indennizzato, l'assicurato riscuote la piena indennità sottoscritta durante 720 giorni, il suo diritto alle prestazioni cessa definitivamente.

3.2 Se le condizioni previste al numero 3.1 qui sopra non sono realizzate, un nuovo diritto alle prestazioni inizia dopo il suddetto termine di 900 giorni.

3.3 Se l'assicurato è solo parzialmente incapace al lavoro e l'indennità viene ridotta conformemente, il diritto alle prestazioni è prorogato proporzionalmente alla riduzione applicata.

3.4 Quando il diritto alle prestazioni di un assicurato si estingue, la sua polizza d'assicurazione viene modificata e i suoi premi diminuiti di conseguenza.

3.5 In deroga all'articolo 11 CGA, Assura SA rinuncia a porre fine ai suoi obblighi esistenti di fornire delle prestazioni dovute a seguito di un'incapacità lavorativa che comporta una perdita di guadagno e che è ancora in corso alla fine del contratto. Un'eventuale ricaduta non dà diritto ad alcuna prestazione.

Articolo 4 - Portata territoriale

A deroga del numero 5.1 CGA, sono indennizzate solamente le incapacità lavorative sopraggiunte e seguite sul territorio svizzero.

Assura SA